

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LUNA"

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione non riconosciuta denominata: Associazione di Promozione Sociale "LUNA" (Liberi Uniti Nell'Amicizia).
- 1.2 Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione di Promozione Sociale "LUNA", di seguito indicata in forma breve come "Associazione", aggiungerà alla denominazione "LUNA" anche la locuzione "ETS" (Ente del Terzo Settore).
- 1.3 L'Associazione ha sede legale in via Giovanni XXIII, 38 (presso lo Studio Commerciale Alberto Coletta), nel Comune di Isernia e opera sul territorio della Regione Molise. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Statuto)

- 2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2 L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

- 3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

- 4.1 Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS. Le attività riguardano i seguenti ambiti di azione: prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali, fin dall'età infantile; assistenza socio-sanitaria e tutela dei diritti dei portatori del disagio psichico e di malattia mentale e dei loro familiari.

L'Associazione si prefigge di promuovere la realizzazione di un sistema integrato di assistenza ai portatori di disagio psichico, intesa come superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione sociale (manicomi, cronici, ospizi, istituti per l'infanzia, ecc.) e come recupero di un pieno inserimento dei pazienti nella vita sociale e lavorativa.

Inoltre, l'Associazione promuove qualsiasi attività di ricerca che possa portare a migliorare le terapie delle malattie mentali e le condizioni di vita dei pazienti portatori di disagio psichico.

5.2 L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera a) CTS];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5, comma 1, lettera d) CTS];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art. 5, comma 1, lettera i) CTS];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 [art. 5, comma 1, lettera p) CTS];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [art. 5, comma 1, lettera q) CTS];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 [art. 5, comma 1, lettera w) CTS];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5, comma 1, lettera z) CTS].

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

- a) interventi finalizzati alla promozione del benessere psicofisico con iniziative volte alla prevenzione dei disturbi psichici;
- b) realizzazione di strutture intermedie (centri diurni, gruppi appartamento, ecc.) nonché iniziative volte all'avviamento lavorativo (borse lavoro), alla formazione professionale, al sostegno economico mediante assegni pensionistici e altre provvidenze volte alla prevenzione, terapia e riabilitazione dei portatori di disagio psichico e di malattia mentale;
- c) attività di aiuto e di solidarietà concreta nei confronti dei portatori di disagio psichico e di malattia mentale e delle loro famiglie in tutte le forme di volta in volta necessarie, conformemente a quanto consentito dalle leggi;
- d) interventi di interlocuzione con strutture medico-sociali, amministrative e politiche, con eventuale riconoscimento di rappresentanza ai vari livelli operativi e di programmazione (mediante consultazioni dipartimentali per la salute mentale, consultazioni cittadine, consultazioni regionali), in un contesto di partecipazione diretta degli utenti, dei familiari e delle reti sociali ai processi di cura e di riabilitazione;
- e) collaborazioni con enti locali, associazioni di familiari, associazioni professionali aventi fini similari, con l'intento di superare la cultura che porta all'esclusione sociale delle persone più deboli;
- f) interventi di sviluppo, promozione e gestione di iniziative anche a carattere culturale, intese a una reale tutela della salute psicofisica dei cittadini; attività di sensibilizzazione dei cittadini, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, sulle tematiche del superamento delle strutture totali (manicomi, cronichi, istituti per l'infanzia); iniziative di promozione del dibattito sui problemi delle istituzioni sanitarie e sociali;
- g) attivazione di percorsi di reinserimento lavorativo a favore di portatori di disagio psichico, al fine di garantire un'efficace intervento riabilitativo.

L'Associazione si propone di svolgere attività d'interesse culturale, ricreativo, produttivo e teatrale attraverso l'attivazione di:

- laboratori produttivi: restauro, ricamo, aggiustatutto, rilegatoria, decorazione, produzione di gadget, confezionamento bomboniere;
- laboratori creativi: animazione teatrale e musicoterapia;
- iniziative ricreative: uscite sul territorio, organizzazione di momenti conviviali.

L'Associazione, inoltre, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

- 
- 6.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
 - 6.2 L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
 - 6.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati a cura dello stesso organo.
 - 6.4 In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
 - 6.5 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
 - 6.6 Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
 - 6.7 I soci si distinguono in:
 - "soci promotori" (persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione);
 - "soci aderenti" (coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione e la cui domanda sia stata accettata dall'organo di amministrazione).

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

- 7.1 Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (ciascun associato ha diritto a un voto);
 - esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare all'organo amministrativo;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

- 7.2 A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e a una condotta non conforme ai principi della lealtà e probità possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione e la radiazione. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

- 8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
- 8.2 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9

(Gli organi sociali)

- 9.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - Revisore legale dei conti.

ART. 10

(Assemblea)

- 10.1 L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
- 10.2 L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.



- 10.3 La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 10.4 Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, lettera, fax, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- 10.5 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 10.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'organizzazione o la sua trasformazione, fusione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10.7 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 10.8 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- 10.9 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 3.
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

- 11.1 L'Assemblea ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, inclusa la partecipazione a progetti specifici che prevedono il reperimento di fondi attraverso contributi e altre agevolazioni pubbliche;
 - fissa l'importo della quota sociale annuale e della quota per le nuove adesioni;
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 11.2 L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 12
(Assemblea ordinaria)

- 12.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 12.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 12.3 Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.
- 12.4 Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione, che verrà assistito da un Segretario da lui designato.

ART. 13
(Assemblea straordinaria)

- 13.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- 13.2 L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo dei soci.

ART. 14
(Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo)

- 14.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione e di dimissione dei soci, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i regolamenti sociali e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenze e necessità dal Presidente.
- 14.3 L'organo di amministrazione è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre Consiglieri, membri eletti dall'Assemblea, per la durata di anni quattro.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

- 14.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 14.5 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente è eletto su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- 14.6 Qualora nel Consiglio si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei soci. Detta Assemblea deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
- 14.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

- 15.1 Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 15.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
- 15.3 Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 15.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti, e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
- 15.5 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16
(Organo di controllo)

- 16.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 16.2 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17
(Revisione legale dei conti)

- 17.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

ART. 18
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

- 18.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 18.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 18.3 Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART. 19
(Risorse economiche)

- 19.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Bilancio)

- 20.1 L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'artt. 13 e 87 CTA (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).
- 20.2 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 20.3 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 20.4 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Il Bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Libri sociali)

- 21.1 L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
1. libro degli associati;
 2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
 4. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 21.2 Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta da presentare all'organo amministrativo.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

- 22.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 23

(Disposizioni finali)

- 23.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



